

ENTE PORTO DI GIULIANOVA
MARINA RESORT
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PERNOTTAMENTO SULLE UNITA’ DA DIPORTO E/O IMBARCAZIONI
ORMEGGiate NEL MARINA RESORT DEL PORTO DI GIULIANOVA

L’ENTE PORTO DI GIULIANOVA", con sede in Giulianova, Lungomare Spalato, codice fiscale 80002510677 (d'ora innanzi denominato anche "Ente"), in persona del Direttore, Avv. Fabio Di Serafino

e

..... che di seguito nel testo sarà denominato “Affidatario” con sede legale in C.F./P.I.....in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig....., nato a..... il

PREMESSO

- che l’Ente Porto di Giulianova è titolare del Marina Resort del Porto di Giulianova, giusta licenza suppletiva n° 156/2022 rilasciata dalla Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture in data 30.06.2022;

- che a norma del comma 3 dell’art.5 bis della citata L.R. n°1 del 20.01.2021 e s.m.e i., “*il Titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell’ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura*”;

- che l’Ente Porto, titolare del Marina Resort, ha stipulato con _____ un regolare contratto di ormeggio con scadenza al 31.12.2023, per n° _____ unità da diporto e/o imbarcazioni;

- che il Consiglio d’Amm.ne, con propria deliberazione n.....del..... ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento dei servizi di pernottamento all’interno delle sulle suddette unità da diporto e/o imbarcazioni;

- che l’Ente Porto ha indetto un avviso per l’affidamento dei servizi di pernottamento, a seguito della quale è rimasta affidataria

Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto della convenzione

1. L'Ente Porto di Giulianova affida ai servizi di pernottamento da espletarsi esclusivamente a bordo delle unità da diporto e/o imbarcazioni ormeggiate all'interno del Marina Resort di Giulianova.

Art. 2. Durata e corrispettivo

1. Il corrispettivo è pari a complessive € _____ oltre iva come per legge (corrispondente al prezzo offerto per l'affidamento dei servizi di pernottamento). Il corrispettivo dovrà essere versato in tre rate quadrimestrali anticipate di pari importo, da versare entro il giorno 10 dell'inizio di ciascun quadrimestre di riferimento.

Il corrispettivo non comprende le spese relative alle utenze di energia elettrica e acqua che dovranno essere pagate separatamente oltre alla TARI a carico del gestore del servizio.

Il mancato e puntuale pagamento del corrispettivo alle scadenze costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1455 del codice civile.2. La convenzione rimarrà valida ed efficace fino al 31/12/2023.

Art. 3. Effettuazione dei servizi

1. L'Affidatario si impegna ad effettuare i servizi con puntualità e diligenza, pena revoca immediata della convenzione, nel rispetto delle norme in materia vigenti.

Art. 4. Soggetti utilizzatori

1. Le unità da diporto e/o imbarcazioni destinate ai servizi oggetto della presente convenzione possono essere utilizzate da tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 5. Servizi forniti e destinazione d'uso delle unità

1. L'Affidatario deve prevedere la fornitura dei seguenti servizi minimi essenziali:

- pernottamento sulle unità da diporto e/o imbarcazioni dotate di arredamento e munite di bagno e doccia;
- pulizia giornaliera degli ambienti e dei servizi;
- fornitura di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio cliente e almeno bisettimanale per soggiorni di durata settimanale;
- fornitura del servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento e/o raffreddamento dei locali;
- una cassetta contenente materiale di primo soccorso.

3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, previa acquisizione delle relative autorizzazioni.

Art. 6. Tariffe

1. Le tariffe giornaliere massime a persona, comprensive del pernottamento e tutti i servizi elencati al punto 2 del precedente art.5, sono di €.....; per i minori fino ad anni..... la tariffa è ridotta del%.

2. L'Affidatario si impegna ad applicare le tariffe giornaliere non superiori alle tariffe massime suddette.

Art. 7. Periodi e orario di apertura

1. L'Affidatario si impegna ad osservare il seguente orario di apertura giornaliero: dalle ore alle ore..... con possibilità di chiusura intermedia di massimo ore. Tale servizio potrà essere garantito con reperibilità telefonica.

2. L'Affidatario è obbligato a sua cura e spese a garantire tutto il personale necessario ad assicurare il funzionamento dei servizi nella piena osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 8. Requisiti, condizioni e obblighi dell'Affidatario

1. L'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione è subordinato:

a. all'iscrizione da parte dell'Affidatario al Registro delle imprese ed al possesso, da parte dello stesso, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato;

b. all'iscrizione all'art. 68 del Codice della Navigazione.

2. L'Affidatario è obbligato a:

a. comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti agli Enti competenti, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b. comunicare i prezzi dei servizi praticati agli Enti competenti;

c. esporre in maniera perfettamente visibile una tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati;

d. presentare agli Enti competenti ed all'Ente Porto i dati di affluenza;

e. per il funzionamento dei servizi, deve garantire la regolare assunzione del personale impiegato ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza;

f. deve tenere presso i propri uffici un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell'utenza;

g. indicare il nominativo del responsabile dei servizi ed un numero di telefono per pronto intervento.

h. in nessun caso l'attività svolta dall'affidatario potrà essere ritenuta in concorrenza con le attività svolte dall'Ente Porto Giulianova

Art. 9. Profili economici.

1. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri necessari per lo svolgimento dei servizi. Parimenti all'Affidatario competeranno tutte le entrate derivanti per i servizi di pernottamento ed accessori svolti nelle unità da diporto e/o imbarcazioni.

Art. 10. Rispetto delle normative vigenti

1. L’Affidatario deve attuare l’osservanza delle norme relative all’igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali alle norme di prevenzione incendi.

2. L’Affidatario, al quale compete la qualifica di “titolare dell’attività soggetta a prevenzione incendi”, deve attuare l’osservanza della normativa antincendio provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica. Avrà altresì l’obbligo di rispettare le disposizioni del T.U.L.P.S. e le norme in materia ambientale.

Art. 11. Responsabilità e garanzie assicurative

1. L’Affidatario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi nonché di eventuali danni subiti da terzi o dagli utilizzatori.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma l’Affidatario solleva l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso delle unità e/o imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti, manlevando quindi l’Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento dei servizi prestati e da eventuali danni a persone o cose.

3. L’Affidatario in particolare:

- esonera l’Ente da ogni responsabilità per l’uso improprio delle unità da diporto o imbarcazioni;
- risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dalla propria attività;

4. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività l’Affidatario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

- una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso l’Ente) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad €;
- una polizza garanzia rischio incendio per un massimale pari a €

Copia della predetta polizza avente durata fino al 31.12.2023, dovrà essere consegnata a pena di revoca dell’affidamento alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 13. Penali, decadenza e recesso

1. L’Affidatario, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all’Ente anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui alla presente convenzione, dovrà corrispondere all’Ente una penale pari ad € (.....) per ogni accertata violazione degli articoli 5,6,7,9.

2. Le penali di cui alle precedente punto vengono applicate direttamente dall’Ente, previa contestazione dell’addebito.

3. La presente convenzione dovrà considerarsi risolta di diritto nei seguenti casi:

a. utilizzo delle unità da diporto e/o imbarcazioni per finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione;

b. gravi e reiterate violazioni delle clausole della convenzione;

4. La risoluzione per i motivi di cui alle lettere a), b) sopra indicate, opererà di diritto a seguito della comunicazione inviata dall'Ente Porto di volersene avvalere.

5. Le parti convengono altresì che costituisce specifica causa di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. l'inadempimento da parte dell'affidatario di uno dei patti contenuti nel presente contratto.

Art. 14. Spese di contratto ed imposte

1. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla presente convenzione saranno a carico dell'Affidatario comprese, a titolo meramente indicativo, quelle per i bolli, per i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

Art. 15. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Art. 16. Approvazione di clausole specifiche

1. Le parti approvano, specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, ultimo comma C.C., le seguenti clausole:

- art. 5: Servizi forniti e destinazione d'uso delle unità;

- art. 12: Responsabilità e garanzie assicurative;

- art. 13: Penali, decadenza e recesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giulianova,

p. ENTE PORTO DI GIULIANOVA – Direttore Avv.Fabio Di Serafino

p. AFFIDATARIO – Sig.